

Statuto

(D.M.10/2/99 pubblicato sulla G.U. n. 43 del 22/2/99 - Modificato dal 51° Congresso Nazionale Anpas -
- 2/3/4 dicembre 2011- ed approvato dalla Prefettura di Firenze in data 9/7/2012)

Articolo 1

NATURA DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, A.N.P.A.S., è movimento nazionale unitario - nato nel 1904 con il nome di Federazione Nazionale Associazioni di Pubblica Assistenza e Soccorso, come tale eretto in Ente Morale nel 1911 - autonomo, libero e democratico di aggregazione delle Pubbliche Assistenze italiane.

Essa fonda la sua attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto e per soli fini di solidarietà, e si rivolge alla generalità della popolazione e non esclusivamente agli aderenti all'organizzazione medesima.

L'A.N.P.A.S. e le sue associate si avvalgono in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Articolo 2

SEDE E SIMBOLO

La sede legale e amministrativa dell'A.N.P.A.S. è a Firenze.

Il Consiglio Nazionale può istituire sedi secondarie e rappresentanze in Italia e all'estero.

Il simbolo è una croce rossa, bianca e verde in campo bianco.

Gli organi nazionali dell'A.N.P.A.S. assicurano la tutela del simbolo associativo e ne disciplinano l'utilizzazione da parte delle associate

Articolo 3

SCOPI

Sono scopi dell'A.N.P.A.S.:

1

- a la costruzione di una società più giusta e solidale attraverso la tutela e il riconoscimento dei diritti della persona, nonché quant'altro abbia a riferimento la capacità umana di impegnarsi nell'aiuto e l'assistenza agli altri;
- b la rappresentanza a livello locale, nazionale ed internazionale delle associazioni appartenenti;
- c la tutela, assistenza, promozione e coordinamento, sia sul territorio nazionale che all'estero, del volontariato organizzato;
- d lo sviluppo di una cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini;
- e l'assistenza, la promozione ed il sostegno dei diritti dell'infanzia e delle adozioni internazionali e la cooperazione internazionale
- f la promozione, l'organizzazione ed il coordinamento del trasporto sociosanitario, di soccorso, di emergenza e di urgenza;
- g la promozione e il coordinamento dei servizi sociali, sociosanitari e assistenziali;
- h la promozione, l'organizzazione, il coordinamento e la gestione delle attività di protezione civile e di tutela dell'ambiente;

1

A tal fine può costituire e partecipare ad enti ed organismi locali, nazionali e internazionali e organizzare iniziative culturali, formative, informative e strutture operative per la diffusione ed affermazione dei principi contenuti nel presente statuto anche mediante l'edizione di stampe periodiche e no.

Articolo 4 **STRUTTURA**

La struttura dell'A.N.P.A.S. è organizzata su due livelli: nazionale e regionale (articolato in Comitati Regionali e Interregionali), entrambi sono dotati di organizzazione, patrimonio e modalità di finanziamento propri.

I Comitati interregionali sono consentiti tra regioni limitrofe qualora una o più di esse non abbiano associazioni necessarie per costituire un Comitato, come da regolamento

Articolo 5 **SUDDIVISIONE DELLE COMPETENZE**

Il livello nazionale tiene rapporti istituzionali a livello nazionale ed internazionale, promuove e gestisce servizi di dimensione nazionale per le associazioni ed individua le politiche generali, sviluppa il movimento nelle zone dove esso è debole o assente, elabora progetti nazionali ed internazionali, accetta ed esclude le associate su proposta dei Comitati Regionali, promuove l'immagine unitaria del movimento, approva gli statuti regionali, esercita il controllo dei Comitati Regionali, come previsto dal regolamento generale.

Ogni altra funzione è attribuita al livello regionale.

I Comitati Regionali e Interregionali, costituiti dalle associate presenti sul territorio di competenza vi rappresentano l'A.N.P.A.S. e realizzano gli obiettivi indicati dagli organismi nazionali.

Articolo 6 **ASSOCIATE**

Possono essere soci dell'A.N.P.A.S. le associazioni di volontariato od organizzazioni non lucrative che esercitano la loro attività in Italia e a all'estero, si fondano su principi solidaristici, di mutualità e di partecipazione sociale e che comunque fondano la loro attività istituzionale ed associativa sui principi di cui all'articolo 1 del presente statuto.

Fanno parte dell'A.N.P.A.S. tutte le associazioni già aderenti all'A.N.P.A.S. in forza dello statuto approvato con D.P.R. 7.9.1989, alla data dell'entrata in vigore del presente statuto.
E' esclusa l'adesione di enti interassociativi.

Le associazioni od organizzazioni aderenti ad enti interassociativi sono ammesse ad A.N.P.A.S. a condizione che ne venga riconosciuta l'autonomia giuridica rispetto all'organizzazione di appartenenza, sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento generale e valutata ogni circostanza.

Articolo 7

AFFILIATE

Sono affiliate di A.N.P.AS. le organizzazioni, con sede in Italia e all'estero, senza scopo di lucro soggettivo, anche interassociative e mutualistiche le quali non avendo i requisiti per aderire ad A.N.P.AS. ne condividano l'ispirazione e gli obiettivi generali.

Le affiliate sono invitate, con diritto di parola, alla Assemblea ed al Congresso Nazionali e alle Assemblee dei Comitati regionali dove le affiliate svolgono la loro attività.

Nel regolamento generale vengono disciplinate le modalità di adesione, le condizioni di collaborazione e le eventuali forme di consultazione tra A.N.P.AS e le affiliate.

Articolo 8

PARTECIPAZIONE AL MOVIMENTO

L'A.N.P.AS. riconosce come suo patrimonio insostituibile l'insieme dei soci volontari e/o sostenitori che formano le associazioni od organizzazioni aderenti e dà loro rappresentanza tramite il Movimento che essa realizza.

A tal fine l'A.N.P.AS. rilascia ai soci delle Associazioni aderenti una tessera nazionale annuale numerata che porta oltre al simbolo nazionale anche quello dell'Associazione di appartenenza.

I tesserati delle associate A.N.P.AS. possono costituire, nell'ambito delle associazioni di appartenenza, circoli con finalità di carattere ricreativo, culturale e sportivo.

Articolo 9

REQUISITI DELLE ASSOCIATE

L'associata dell'A.N.P.AS. deve:

- a costituire momento di aggregazione dei cittadini che, mediante la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività;
- b fondare il proprio impegno a scopi ed obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale e nell'affermazione dei valori della solidarietà popolare;
- c fondare la propria attività in modo determinante e prevalente sulle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti;
- d fondare la propria struttura sui principi della democrazia enunciati dalla Costituzione;
- e promuovere ed organizzare la diffusione della coscienza sanitaria e della cultura solidaristica intorno ai problemi socio-sanitari, assistenziali, della protezione civile, della tutela dell'ambiente, della sicurezza sociale in generale, della lotta alla solitudine e di ogni altro aspetto della solidarietà popolare in cui si esprime la capacità aggregante e creativa della gente;
- f impostare la propria organizzazione sull'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative, nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di loro ammissione e di esclusione e i loro obblighi e diritti;
- g impostare comunque la propria attività ed organizzazione ai principi di cui all'articolo 1 del presente statuto;
- h utilizzare le risorse prevalentemente a fini di solidarietà.

Articolo 10

DIRITTI DELLE ASSOCIATE

Ogni associata ha diritto a:

- a partecipare alla vita associativa ed esprimere la propria rappresentanza negli organi istituzionali;
- b essere prontamente informata dai vari livelli sulle iniziative attuate;
- c fruire della tutela e dei servizi realizzati nei diversi livelli.

Articolo 11

DOVERI DELLE ASSOCIATE

Le associate devono:

- a rispettare le norme statutarie e regolamentari ed i deliberati del Congresso Nazionale e degli altri organi associativi a tutti i livelli;
- b diffondere e promuovere gli scopi e l'attività dell'A.N.P.AS. sul proprio territorio, particolarmente tra i propri soci, per rafforzare il senso di appartenenza al movimento;
- c indicare la simbologia dell'A.N.P.AS. in aggiunta alla propria;
- d versare i contributi dovuti nella misura e nei tempi prescritti;
- e consegnare ai soci sostenitori e ai soci volontari la tessera prevista dall'art. 8 dello Statuto;
- f versare ad A.N.P.AS. nazionale l'importo delle tessere nazionali entro i termini stabiliti.

Articolo 12

ACQUISIZIONE E PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATA

La qualità di associata si acquisisce in seguito a delibera del Consiglio Nazionale su proposta motivata dei Comitati Regionali o Interregionali competenti per territorio. Alle associate è preclusa la possibilità di associarsi ai soli Comitati Regionali o Interregionali.

La qualità di associata si perde:

- a per recesso;
- b per morosità;
- c per esclusione;
- d per cessata attività o scioglimento.

La dichiarazione di recesso deve essere inviata con lettera raccomandata al Presidente Nazionale ed è operante a tutti gli effetti dopo la presa d'atto da parte del Consiglio Nazionale.

La morosità è pronunciata dal Consiglio Nazionale nei confronti di quell'associata che, previamente diffidata per iscritto dal Presidente Nazionale, con lettera raccomandata AR, ad ottemperare entro 30 (trenta) giorni dalla diffida, non adempia al versamento dei contributi nella misura prescritta.

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio Nazionale nei confronti di quell'associata che, benché invitata per iscritto, non si adegui al rispetto delle norme statutarie e regolamentari nonché ai deliberati degli altri organi associativi a tutti i livelli. L'esclusione è altresì pronunciata per gravi motivi che rendano comunque incompatibile la condotta dell'associata con la sua appartenenza all'A.N.P.AS..

La delibera per cessata attività o scioglimento viene presa su proposta documentata del Comitato Regionale o Interregionale competente per territorio.

Articolo 13

AUTONOMIA DELLE ASSOCIATE

Le associate sono libere e autonome nella loro attività, purché questa non entri in contrasto con le norme statutarie e regolamentari e sia coerente con gli obiettivi indicati in sede nazionale e regionale.

Qualora se ne discostino, ovvero, per qualunque motivo, si verifichi in esse un comportamento incompatibile con la propria democrazia interna, con lo spirito e la pratica del volontariato o con le disposizioni di legge, possono essere sottoposte a verifiche da parte dei Comitati Regionali o Interregionali, i quali ove necessario, prescrivono all'associazione sottoposta all'indagine un protocollo di comportamento, dando un termine per adeguarvi.

Trascorso inutilmente tale termine, i Comitati Regionali o Interregionali devono trasmettere gli atti al livello nazionale per le determinazioni di competenza.

Articolo 14 **PATRIMONIO**

Il patrimonio dell'A.N.P.A.S. Nazionale, che è autonomo da quello delle singole Associate e da quello dei Comitati Regionali e Interregionali è costituito:

- a da beni mobili ed immobili di proprietà dell'A.N.P.A.S. pervenuti a qualsiasi titolo;
- b da titoli mobiliari pubblici e privati;
- c da altri beni provenienti da lasciti, legati e donazioni, purché accettati.

Articolo 15 **ORGANI NAZIONALI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi nazionali dell'A.N.P.A.S.:

- il Congresso Nazionale,
- l'Assemblea Nazionale,
- il Consiglio Nazionale
- il Presidente Nazionale,
- la Direzione Nazionale,
- il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti,
- il Collegio Nazionale dei Probiviri.

Tutte le cariche sono gratuite. Ai membri degli organi dell'associazione possono esser soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro limiti preventivamente stabiliti.

Articolo 16 **CONGRESSO NAZIONALE**

Il Congresso Nazionale è il massimo organo dell'A.N.P.A.S..

Il Congresso Nazionale:

- a esprime le prospettive ed aspettative del movimento
- b elabora e determina gli obiettivi da conseguire
- c elegge una parte del Consiglio Nazionale e i Collegi Nazionali dei Revisori dei Conti e dei Probiviri
- d approva le variazioni statutarie
- e approva le modifiche del simbolo nazionale di cui all'art.2, su proposta del Consiglio nazionale

Il Congresso è costituito dai delegati delle Associate e dai delegati eletti nelle Assemblee dei Comitati Regionali.

Ogni associata nomina un delegato.

L'Assemblea del Comitato Regionale, sulla base delle tessere nazionali sottoscritte entro il 31 dicembre dell'anno precedente, nomina un delegato per i primi duemilacinquecento soci, a cui si

aggiunge un delegato ogni ulteriori diecimila soci.

Il Congresso è validamente costituito in prima convocazione quando sia presente la metà più 1 dei delegati, in seconda convocazione purché non nello stesso giorno qualora siano presenti almeno 1/3 (un terzo) dei delegati.

Il Congresso è convocato dal Consiglio Nazionale per il tramite del Presidente Nazionale con lettera raccomandata, almeno 90 (novanta) giorni prima della data fissata, in via ordinaria ogni quattro anni ed in via straordinaria ogni qual volta venga deciso dal Consiglio nazionale o venga richiesto da almeno 5 Comitati Regionali e Interregionali.

Articolo 17

L'ASSEMBLEA NAZIONALE

Ogni anno, entro la fine del mese di maggio, si deve riunire l'assemblea nazionale delle associate convocata dal Presidente nazionale con lettera ordinaria e pubblicazione sul sito web Anpas almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per la discussione e l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e per la discussione dell'andamento dei progetti proposti dal Congresso Nazionale.

L'Assemblea Nazionale è costituita in ragione di un delegato per ogni associata.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più 1 (uno) dei delegati, in seconda convocazione purché non nello stesso giorno qualunque sia il numero dei presenti.

Articolo 18

IL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio nazionale:

- a determina le priorità ed i piani di attuazione dei deliberati congressuali ed assembleari;
- b approva e vigila sull'attuazione del programma quadriennale predisposto dalla Direzione;
- c approva i regolamenti;
- d delibera la convocazione del Congresso;
- e promuove la costituzione e vigila sull'attività dei Comitati Regionali e Interregionali di cui approva gli statuti e commissaria allorché si renda necessario;
- f determina annualmente, in base al fabbisogno finanziario individuato, l'ammontare del contributo obbligatorio dovuto da ogni Comitato Regionale o Interregionale, nonché l'importo percentuale per il fondo di solidarietà e l'importo della tessera associativa nazionale di cui all'art.8;
- g delibera sulla disciplina della utilizzazione del simbolo associativo su proposta della Direzione Nazionale sentiti i Comitati Regionali, e propone al Congresso le modifiche del simbolo associativo;
- h delibera in merito alla decadenza dei Consiglieri nazionali di cui all'art. 35

E' compito del Consiglio nominare nel corso della sua prima riunione il Presidente Nazionale e i due vicepresidenti determinando l'ordine di funzione vicaria.

Nomina altresì su proposta del Presidente Nazionale gli altri componenti della Direzione, elegge un

proprio segretario.

Il Consiglio Nazionale si riunisce di norma trimestralmente su convocazione del Presidente Nazionale o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri.

Il Consiglio Nazionale rimane in carica per 4 (quattro) anni.

Articolo 19

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale è composto da un componente per ogni Comitato Regionale o Interregionale costituito, eletto nella rispettiva Assemblea Regionale e da un pari numero di Consiglieri eletti in sede di Congresso Nazionale sulla base di una lista in cui ogni Assemblea Regionale abbia espresso un numero di candidature non superiore ai 3/10 (tre decimi) dei Consiglieri da eleggere.

Qualunque socio di una associata è eleggibile.

Articolo 20

IL PRESIDENTE NAZIONALE

Il Presidente Nazionale è il legale rappresentante dell'A.N.P.AS..

Costituisce con i due vicepresidenti l'Ufficio di Presidenza.

Propone i componenti della Direzione Nazionale, ad eccezione dei vicepresidenti.

Il suo incarico è incompatibile con ogni altra carica associativa, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile dopo il secondo mandato consecutivo purché ottenga la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei voti validi.

Convoca e presiede la Direzione e il Consiglio Nazionale, in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vicepresidente.

Articolo 21

LA DIREZIONE NAZIONALE

La Direzione Nazionale, oltre al Presidente e ai vicepresidenti, ha sei componenti, dei quali tre possono anche non essere consiglieri nazionali.

Ad ogni componente, inclusi i vicepresidenti, il Presidente affida la responsabilità di singoli settori operativi ed eventuali deleghe.

Spetta alla Direzione:

- a l'attuazione pratica di quanto deliberato dal Consiglio Nazionale per raggiungere gli obiettivi da questo fissati;
- b proporre al Consiglio Nazionale la nomina del commissario per i Comitati Regionali o Interregionali;
- c curare la gestione organizzativa dell'A.N.P.AS.;
- d predisporre i piani e i progetti di iniziativa da sottoporre al Consiglio;
- e curare la gestione finanziaria del livello nazionale e redigere i bilanci da sottoporre all'esame degli organi competenti;
- f curare i rapporti con i Comitati Regionali per le valutazioni inerenti ai rispettivi fabbisogni finanziari annuali necessari alla fissazione degli importi annuali delle comuni fonti di

finanziamento.

La Direzione designa un proprio segretario.

Articolo 22

IL COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti provvede alla sorveglianza ed al controllo periodico delle operazioni amministrative e della correttezza del bilancio.

E' composto da tre Revisori effettivi e due supplenti scelti anche fra non soci di un'Associata.

Nella sua prima riunione elegge il Presidente.

Articolo 23

IL COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

Il Collegio Nazionale dei Probiviri ha cinque componenti, che nella prima loro riunione eleggono il Presidente.

Il Collegio delibera:

- a sui ricorsi delle associate contro i provvedimenti adottati nei loro confronti dal Consiglio Nazionale;
- b sulle controversie rimesse al suo giudizio, fra associate ed organi dell'A.N.P.A.S.;
- c sui ricorsi contro i provvedimenti pronunciati dal Consiglio Nazionale nei confronti di singoli componenti del Consiglio stesso;
- d sulle controversie tra Consiglio Nazionale e Comitati Regionali o Interregionali.

Il suo giudizio è inappellabile.

Articolo 24

FONDI DI FINANZIAMENTO

Le entrate dell'A.N.P.A.S. nazionale sono costituite:

- a da quote annuali delle associate versate per il tramite dei Comitati Regionali o Interregionali che rappresentano il contributo obbligatorio calcolato sulla base delle indicazioni del Congresso, dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Nazionale tenendo conto dei parametri relativi al numero delle Associate, al numero di soci e volontari delle stesse e ai bilanci dell'esercizio precedente;
- b dai proventi della tessera nazionale annuale di cui all'art. 8 dello Statuto;
- c dalle rendite patrimoniali;
- d da contributi volontari di enti pubblici e privati;
- e da sovvenzioni dello Stato o di Enti sovranazionali;
- f dai contributi dovuti dalle Associazioni aderenti nei limiti deliberati dal Consiglio Nazionale quando non sia costituita la struttura territoriale del livello regionale;
- g da proventi derivanti dalla fornitura di servizi;
- h da donazioni e lasciti testamentari.

L'anno sociale ed amministrativo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 25

FONDO DI SOLIDARIETÀ

Il bilancio del livello nazionale dell'A.N.P.A.S. include fra le sue voci un fondo di solidarietà da utilizzare per lo sviluppo del movimento nelle zone dove questo risulta assente o debole.

L'incremento del fondo è determinato annualmente dal Consiglio Nazionale ed il suo ammontare non potrà comunque essere inferiore al 7 % (sette per cento) del totale delle entrate istituzionali, di cui ai punti a, b, f dell'art.24 incassate nell'anno sociale precedente.

Articolo 26

COMITATI REGIONALI O INTERREGIONALI

I Comitati Regionali e Interregionali, articolazioni del livello regionale della struttura dell'A.N.P.A.S. nazionale, espressione delle Associate a livello territoriale, sono dotati di piena autonomia giuridica e possono prevedere tramite il proprio statuto la costituzione, nel proprio ambito, di altri organismi provinciali e/o di zona, d'intesa con le Associate interessate.

Fanno parte del Comitato Regionale o Interregionale dell'A.N.P.A.S. tutte le Associate A.N.P.A.S. presenti sul territorio di competenza all'entrata in vigore del presente Statuto.

In caso di inadempienza dei doveri che derivano agli organismi territoriali dallo statuto nazionale, dagli Statuti Regionali o Interregionali, dai regolamenti e dai deliberati del Congresso o del Consiglio Nazionale, dai deliberati dell'Assemblea e dei Consigli Regionali o Interregionali, la struttura immediatamente superiore deve attivarsi al fine di ristabilire il regolare funzionamento ovvero può disporre il commissariamento.

Articolo 27

STATUTI DEI COMITATI REGIONALI E INTERREGIONALI

I Comitati Regionali e Interregionali hanno un proprio statuto che ne regola la vita valorizzando le caratteristiche peculiari, recependo i principi basilari dello Statuto Nazionale.

Lo statuto è adottato dall'Assemblea Regionale o Interregionale a maggioranza assoluta dei propri componenti, ed è approvato dal Consiglio Nazionale previa verifica del recepimento dei principi basilari dello Statuto Nazionale nonché della compatibilità con la struttura organizzativa e funzionale dell'A.N.P.A.S. prevista dal presente statuto.

Articolo 28

ORGANI DEI COMITATI REGIONALI E INTERREGIONALI

Sono organi dei Comitati Regionali e Interregionali:

- l'Assemblea Regionale;
- il Consiglio Regionale;
- il Presidente Regionale;
- la Direzione Regionale;
- il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti;
- il Collegio Regionale dei Probiviri.

Tutte le cariche sono gratuite. Ai membri degli organi del livello regionale possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro limiti preventivamente stabiliti.

Articolo 29

ASSEMBLEE REGIONALI E INTERREGIONALI

Le Assemblee Regionali e Interregionali sono composte dai delegati delle Associate aventi sede nelle singole regioni secondo le modalità previste nei rispettivi statuti che tengono presenti sia il numero delle associate che l'entità dei soci delle stesse.

Le Assemblee:

- a eleggono in prossimità e comunque prima della data fissata per il Congresso Nazionale i Consiglieri Nazionali e Regionali o Interregionali ed i Collegi Regionali dei Revisori dei Conti e dei Probiviri;
- b propongono i candidati alle cariche nazionali da eleggere in sede di Congresso Nazionale;
- c eleggono i delegati al Congresso Nazionale secondo quanto previsto dall'articolo 16 per la quota prevista in base al numero dei tesserati;
- d approvano i bilanci consuntivi e preventivi dei Comitati e li inoltrano al livello nazionale;
- e determinano le quote annuali delle Associate tenendo conto di quanto dovranno versare al livello nazionale;
- f indicano i criteri per l'attuazione in sede regionale degli obiettivi dell'A.N.P.AS.;
- g adottano gli statuti dei Comitati Regionali ed Interregionali;

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più 1 (uno) dei delegati, in seconda convocazione purché non nello stesso giorno qualora siano presenti almeno 1/5 (un quinto) dei delegati.

Articolo 30

CONSIGLI REGIONALI E INTERREGIONALI

I Consigli Regionali ed Interregionali hanno un numero di componenti, da un minimo di 11 (undici) ad un massimo di 31 (trentuno), stabilito da ogni Statuto Regionale in proporzione al numero delle associate esistenti in regione.

Gli Statuti regionali possono prevedere la rappresentanza di un consigliere regionale per ogni organismo provinciale e/o di zona costituito ai sensi dell'articolo 26. I Consiglieri regionali così eletti non possono, in ogni caso, essere in numero maggiore di quelli eletti su base regionale.

I Consigli Regionali e Interregionali si riuniscono, su convocazione del Presidente Regionale, almeno trimestralmente.

Nella prima riunione eleggono il Presidente, il Vice Presidente, il Consigliere Delegato e gli altri componenti della Direzione.

Essi determinano le linee operative per l'attuazione degli obiettivi indicati dagli organismi nazionali, hanno la gestione finanziaria del Comitato e sono referenti, a livello regionale, delle problematiche prospettate delle singole Associate.

I Consigli Regionali ed Interregionali durano in carica 4 (quattro) anni.

Articolo 31

PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI E INTERREGIONALI

Il Presidente del Comitato Regionale o Interregionale ne è il legale rappresentante e dirige l'attività del Comitato secondo le modalità previste dallo statuto regionale godendo di ampia autonomia

gestionale ed operativa, cura i rapporti con le realtà istituzionali e rappresentative del Terzo Settore e della società regionale in generale.

Mantiene il rapporto con la Presidenza Nazionale da cui può ricevere deleghe per l'adempimento di specifiche realizzazioni.

Prende parte alle sedute del Consiglio e dell'Assemblea Nazionale con funzioni consultive allorché non vi partecipi a pieno titolo.

Articolo 32

DIREZIONI DEI COMITATI REGIONALI E INTERREGIONALI

La Direzione Regionale o Interregionale ha da tre a sette componenti, fra cui il Presidente, il Vice Presidente ed il Consigliere Delegato.

Essa collabora con il Presidente Regionale nella sua attività ed attua quanto deliberato dal Consiglio Regionale.

Cura i rapporti con la Direzione Nazionale per le valutazioni inerenti ai rispettivi fabbisogni finanziari necessari alla fissazione degli importi annuali delle comuni fonti di finanziamento.

Articolo 33

COLLEGI REGIONALI E INTERREGIONALI DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti provvede alla sorveglianza ed al controllo periodico delle operazioni amministrative e della correttezza del bilancio.

E' composto da tre Revisori effettivi e due supplenti scelti anche fra non soci di un'Associata.

Nella sua prima riunione elegge il Presidente.

Articolo 34

COLLEGI REGIONALI E INTERREGIONALI DEI PROBIVIRI

Ogni Collegio Regionale dei Probiviri ha tre o cinque componenti di cui uno viene eletto presidente.

Essi esaminano tutti i casi che vengono loro sottoposti secondo quanto previsto dagli Statuti Regionali e Interregionali, e comunque i ricorsi contro le decisioni sanzionatorie e le iniziative disciplinari deliberate dai Consigli Regionali ed Interregionali.

Articolo 35

DECADENZA DELLE CARICHE

Tutti gli incarichi associativi vengono meno qualora chi li ricopre non appartenga più ad una delle Associate aderenti fatto salva l'appartenenza ai Collegi dei Revisori dei Conti.

Decade dalla carica di Consigliere Nazionale quel componente che non intervenga a due sedute consecutive senza giustificato motivo.

Decade altresì dalla carica di Consigliere Nazionale quel componente il cui comportamento risulti contrastante, in modo palese e grave con i principi sanciti dal presente Statuto.

Articolo 36

SCIoglIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento dell'A.N.P.A.S. il suo patrimonio è destinato al sostegno di attività di volontariato o comunque di iniziative assistenziali di interesse nazionale.

In caso di scioglimento di un Comitato Regionale o Interregionale il suo patrimonio viene incamerato dal livello nazionale.

Articolo 37

NORMA FINALE

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge e le norme regolamentari deliberate dal Consiglio Nazionale.

Articolo 38

NORME TRANSITORIE

Le norme relative al tesseramento dei soci sostenitori e volontari entrano in vigore dal 1 gennaio 2007.

I Comitati Regionali adeguano gli statuti alle modifiche statutarie nazionali entro un anno dalla loro approvazione amministrativa.

Le modifiche relative alla durata quadriennale del mandato degli organi associativi entrano in vigore dopo l'approvazione amministrativa delle modifiche statutarie.

Articolo 39

ULTERIORE NORMA TRANSITORIA

A seguito dell'approvazione del presente Statuto il patrimonio dei Comitati Regionali ed Interregionali è costituito dai beni mobili ed immobili già in uso alle Sezioni Regionali corrispondenti.